



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

I Commissione  
consiliare permanente  
**Il Presidente**

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni permanenti IV  
e IX

LORO SEDI

**Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale n. 117 concernente: “Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della Legge Regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche”**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 34 del 20 giugno 2024 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Cera, Berni, Iannarelli in sostituzione della Mari, Della Casa in sostituzione di Simeoni.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale all'uopo autorizzato dalla Commissione, composto da n. 10 articoli e il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente, per il prosieguo dell'iter.

Flavio Cera

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma **Tel.** 06 65937932/7995  
**Mail:** Icommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv\_1\_comm@cert.consreglazio.it  
[www.consiglio.regione.lazio.it](http://www.consiglio.regione.lazio.it)

MOD 05 SG 25.3.3 rev. 0.8

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 117**

**CONCERNENTE:**

**“ISTITUZIONE DELLA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE  
PER LE PARI OPPORTUNITÀ. ABROGAZIONE DELLA LEGGE  
REGIONALE 25 NOVEMBRE 1976, N. 58 (ISTITUZIONE DELLA  
CONSULTA FEMMINILE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ)  
E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

## **Art. 1**

*(Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità)*

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto, la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta, quale organismo autonomo con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi regionali.
2. La Consulta promuove la realizzazione della piena parità delle donne e degli uomini, la valorizzazione delle differenze di genere e il superamento di ogni discriminazione e disuguaglianza in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico nonché nell'accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.

**Art. 2**  
*(Composizione della Consulta)*

1. La Consulta è composta da:

a) dieci componenti designati dal Consiglio regionale tramite elezioni con voto limitato sulla base delle candidature femminili avanzate dagli enti del Terzo settore che operano nell'ambito della parità tra donne e uomini iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dalle organizzazioni sindacali, datoriali e professionali più rappresentative a livello regionale;

b) cinque componenti designati dal Presidente della Regione sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità. I componenti sono scelti tra persone che possiedono requisiti di particolare competenza ed esperienza nel settore delle pari opportunità.

2. Non possono essere designati come componenti della Consulta coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

3. Non possono fare parte della Consulta coloro che ricoprono le cariche di Assessore e consigliere della Regione, del comune, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province e delle comunità montane.

4. I criteri e le modalità per la designazione dei componenti di cui al comma 1 sono stabiliti con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale di cui all'articolo 6.

### **Art. 3**

#### *(Costituzione e funzionamento della Consulta)*

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione.
2. La Consulta dura in carica cinque anni e deve essere ricostituita entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). L'incarico di componente della Consulta può essere rinnovato una sola volta.
3. La seduta d'insediamento della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di costituzione.
4. Nella prima seduta la Consulta elegge a maggioranza dei componenti l'Ufficio di presidenza costituito dal Presidente della Consulta e da due vicepresidenti.
5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento interno adottato a maggioranza dei componenti.
6. La Consulta opera a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l'esercizio della relativa funzione.

**Art. 4**  
*(Compiti della Consulta)*

1. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio su proposte di legge, programmi regionali, atti amministrativi a carattere generale aventi rilevanza in materia di pari opportunità;
- b) trasmette alla commissione consiliare competente e al Presidente della Regione un programma triennale di attività e gli eventuali aggiornamenti annuali e, entro il 31 marzo, una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta;
- c) trasmette al Consiglio regionale e al Presidente della Regione i dati diffusi dalle aziende pubbliche e private relativi alla situazione occupazionale e professionale del personale femminile nonché quelli relativi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- d) formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, finalizzate alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere;
- e) promuove il rispetto dell'equilibrio di genere nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne);
- f) promuove dibattiti pubblici, convegni, incontri e iniziative anche con analoghi organismi di altre Regioni;
- g) svolge approfondimenti e ricerche sulla condizione femminile e su eventuali discriminazioni in ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore regionale competente in materia di pari opportunità, a cui può riferire sull'attività svolta;
- h) può promuovere lo svolgimento di audizioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, dello Statuto, da parte della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità;
- i) può proporre lo svolgimento di una missione valutativa alla commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, che può far propria la proposta e trasmettere la stessa al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

2. Alle riunioni della Consulta possono intervenire l'Assessore regionale e il Presidente della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità o loro delegati.

3. La Consulta, nell'esercizio dei propri compiti, collabora con:

- a) la Consiglieria o il Consigliere di pari opportunità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche;
- b) l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;
- c) gli enti, le organizzazioni e le istituzioni che si occupano della materia delle pari opportunità.

4. Il programma triennale di attività e la relazione di cui al comma 1, lettera b), sono consultabili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata alla Consulta unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

## **Art. 5**

*(Sede e organizzazione della Consulta)*

1. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali nonchè le risorse umane e strumentali adeguate ai compiti di cui all'articolo 4.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua, nell'ambito dell'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce la dotazione organica.

## **Art. 6**

*(Deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale)*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la deliberazione con la quale sono disciplinati i criteri e le modalità per:
- a) la designazione dei componenti della Consulta, nonché per la loro sostituzione nel caso di cessazione dell'incarico per cause diverse dalla scadenza naturale;
  - b) il rilascio del parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
  - c) il rimborso delle spese sostenute dall'Ufficio di presidenza della Consulta ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

**Art. 7**

*(Disposizioni transitorie)*

1. La Consulta è costituita entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 6.
2. Dalla data di costituzione della Consulta, istituita ai sensi della presente legge, è soppressa la Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 e successive modifiche.

**Art. 8**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità);
- b) la legge regionale 3 marzo 2009, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58. Istituzione della Consulta femminile regionale);
- c) i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativi a modifiche alla l.r. 58/1976 e disposizione transitoria.

**Art. 9**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l'esercizio della propria funzione, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa obbligatoria denominata: "Spese per la Consulta regionale femminile delle pari opportunità", il cui stanziamento, pari a euro 1.500,00, per l'anno 2024 ed euro 4.000,00, a decorrere dall'anno 2025, è derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative, in particolare, alla:

a) l.r. 4/2014 e successive modifiche, iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;

b) l.r. 7/2021 e successive modifiche, iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;

c) legge regionale 24 febbraio 2022, n. 3 (Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi), iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1.

**Art. 10**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

IV Commissione  
consiliare permanente

**Il Presidente**

Al Presidente della I CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

**Oggetto:** Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 117 del 29 novembre 2023, concernente: **“Istituzione della Consulta femminile regionale per le Pari Opportunità”**. *Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 52 del 20 giugno 2024, ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n.1 emendamento.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Crea, Della Casa in sostituzione di Tripodi, Maura, Mitrano, Neri, Palazzi e Sabatini.**

Si invia, per le successive determinazioni, l'emendamento approvato.

Marco Bertucci

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma **Tel.** 06 65932510

**Mail:** [IVcommissione@regione.lazio.it](mailto:IVcommissione@regione.lazio.it) **Pec:** [conv\\_4\\_comm@cert.consreglazio.it](mailto:conv_4_comm@cert.consreglazio.it)  
[www.consiglio.regionelazio.it](http://www.consiglio.regionelazio.it)

MOD 03 SG 25.3.3 rev. 0.8

## EMENDAMENTO ALLA PL N. 117/2023

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l'esercizio della propria funzione, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per la Consulta regionale femminile delle pari opportunità”, il cui stanziamento, pari a euro 1.500,00, per l'anno 2024 ed euro 4.000,00, a decorrere dall'anno 2025, è derivante dalla riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative, in particolare:

- a) alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna), iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;
- b) alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;
- c) alla legge regionale 24 febbraio 2022, n. 3 (Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi), iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1.”.

G. RIGHINI



## *Relazione*

La modifica della norma finanziaria della PL n. 117/2023 istituisce l'apposita voce di spesa destinata alla copertura delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta (n. 1 Presidente e n. 2 Vicepresidenti) per gli spostamenti necessari per l'esercizio della funzione, tenuto conto che la Consulta medesima – organismo autonomo con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi regionali – opera a titolo gratuito. La voce di spesa è stata prevista in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 46 della l.r. n. 11/2020, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6/2024.

Si dispone, altresì, l'eventuale concorso delle risorse relative ad altre leggi regionali vigenti che intervengono in materia di pari opportunità.



## RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### ➤ *Informazioni generali*

L’emendamento in oggetto modifica la norma finanziaria della PL n. 117/2023, istitutiva della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. La PL dispone in sostituzione della vigente normativa prevista dalla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58, abrogata ai sensi dell’articolo 9.

Sulla base della nuova disciplina, la Consulta è un organismo autonomo con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi regionali, che promuove la realizzazione della piena parità delle donne e degli uomini, la valorizzazione delle differenze di genere e il superamento di ogni discriminazione e disuguaglianza in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo, economico nonché nell’accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.

La Consulta si compone di complessivi 15 membri (designati, rispettivamente: dieci dal Consiglio regionale tramite elezioni con voto limitato sulla base delle candidature femminili avanzate dagli ETS che operano nell’ambito della parità tra donne e uomini iscritti nel RUNTS e dalle organizzazioni sindacali, datoriali e professionali più rappresentative a livello regionale; cinque dal Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, scelti tra persone che possiedono requisiti di particolare competenza ed esperienza nel settore.

È costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e l’incarico di componente può essere rinnovato una sola volta. Ha sede presso il Consiglio regionale ed opera attraverso le risorse umane e strumentali adeguate alle funzioni elencate all’articolo 5<sup>1</sup>. La Consulta opera a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell’Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l’esercizio della propria funzione.

Con apposito emendamento a cura dell’Assessore competente in materia di bilancio si dispone l’istituzione della voce di spesa – col relativo stanziamento – a copertura del rimborso delle spese sostenute e documentate, come sopra evidenziate.

---

<sup>1</sup> Esprimere pareri obbligatori sui provvedimenti e gli atti aventi rilevanza in materia di pari opportunità; elaborare un programma triennale di attività da trasmettere alla commissione competente e al Presidente della Regione entro il 31 marzo; formulare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale, finalizzate alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere; promuovere il rispetto dell’equilibrio di genere nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali ai sensi dell’articolo 14 della l.r. n. 7/2021; promuovere dibattiti pubblici, convegni, incontri ed iniziative anche con analoghi organismi di altre regioni; svolgere approfondimenti e ricerche sulla condizione femminile e su eventuali discriminazioni in ambito regionale; promuovere lo svolgimento di audizioni da parte della commissione consiliare competente in materia di pari opportunità; collaborare con la Consigliera o il Consigliere di pari opportunità di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 198/2006, con l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne di cui all’articolo 8 della l.r. n. 4/2014, con enti, organizzazioni, istituzioni che si occupano della materia delle pari opportunità; ecc..

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, con riferimento al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dell’Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari per l’esercizio della propria funzione.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

La quantificazione degli oneri di parte corrente è stata effettuata tenendo conto del numero dei componenti dell’Ufficio di Presidenza (n. 3, un Presidente e due Vicepresidenti), stabilendo un rimborso pari a euro 100 mensili per ogni componente (complessivamente 300 euro al mese). Il rimborso è previsto per le spese di viaggio effettivamente sostenute, sulla base dei criteri e delle modalità disciplinati con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

La quantificazione degli oneri, pari a euro 1.500 per l’anno 2024 e ad euro 4.000,00 a decorrere dal 2025, tiene conto della tempistica prevista dalla PL per la costituzione, l’insediamento e l’inizio delle attività della Consulta (costituzione con decreto del Presidente della Regione; convocazione da parte del Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla data di costituzione, della seduta d’insediamento; nella prima seduta della Consulta, elezione dei componenti l’Ufficio di presidenza; deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la designazione dei componenti della Consulta, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge; regolamento interno alla Consulta per disciplinare le modalità del proprio funzionamento).

Per l’esercizio delle ulteriori funzioni relative all’organizzazione di eventuali iniziative a carattere formativo e informativo (dibattiti, convegni, approfondimenti, ecc.), la Consulta potrà operare a valere sulle risorse relative alle vigenti leggi regionali che dispongono in materia di pari opportunità. Conseguentemente, tali attività non si configurano come un onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

La norma finanziaria dispone l’istituzione nel programma 01 della missione 01, titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per la Consulta regionale femminile delle pari opportunità”, con uno stanziamento, pari a euro 1.500,00, per l’anno 2024 ed euro 4.000,00, a decorrere dall’anno 2025. La voce di spesa di nuova istituzione è a carattere obbligatorio, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 46 della l.r. n. 11/2020, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6/2024<sup>2</sup>.

La dotazione finanziaria della voce di spesa è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo U0000T27501), ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 della l.r. n. 11/2020. Il fondo speciale, al momento della presentazione dell’emendamento in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 24/2023.

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell’articolo 46, comma 4, della l.r. n. 11/2020, “gli stanziamenti relativi ai trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione al Consiglio regionale, ivi inclusi quelli relativi agli organi di controllo e di garanzia, costituiscono spese obbligatorie per la Regione.”.

È previsto l’eventuale concorso delle risorse relative ad altre leggi regionali vigenti, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa, per quel che concerne l’organizzazione da parte della Consulta di eventuali iniziative a carattere formativo e informativo (dibattiti, convegni, approfondimenti, ecc.). In particolare, trattasi della l.r. n. 4/2024 (programma 04 della missione 12, titolo 1), della l.r. n. 7/2021 (programma 03 della missione 15, titolo 1) e della l.r. n. 3/2022 (programma 04 della missione 12, titolo 1).

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall’emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Tabella A**

<i>ONERI</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 9.500,00</b>
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.500,00</i>	<i>€ 4.000,00</i>	<i>€ 4.000,00</i>	<i>€ 9.500,00</i>
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	-	-	-

**Tabella B**

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 9.500,00</b>
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.500,00</i>	<i>€ 4.000,00</i>	<i>€ 4.000,00</i>	<i>€ 9.500,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 1.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 9.500,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Avanzo accantonato – fondo perdite potenziali	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui parte in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-

Proposta di legge regionale n. 117/2023, concernente: “Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità”. ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO – EMENDAMENTO DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

MARAFINI MARCO  
2024.06.19 16:02:26  
CN=MARAFINI MARCO  
CA=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97-VATIT-80143480581  
DCA 192149 4/24

